Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

Audizione della SIGEA-APS del 27 ottobre 2026 presso la Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati.

RELAZIONE DI SINTESI

Presentazione delle proposte di emendamenti al disegno di legge C. 3133 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 177/2026, recante *«Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche»*.

1. PREMESSA E APPROCCIO DI VISIONE DI SIGEA-APS

Percorso corale e scientifico: Il presente pacchetto di emendamenti e proposte di riforma nasce da un ampio, rigoroso e coordinato percorso partecipativo condotto da SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) APS attraverso il contributo delle sue Aree Tematiche specialistiche e delle Sezioni Regionali su tutto il territorio nazionale, sotto il diretto coordinamento del Comitato Esecutivo e della Presidenza.

Modernizzazione e prevenzione strutturale: L'obiettivo primario dell'iniziativa è dotare l'Italia di un quadro normativo moderno, attuale e perfettamente rispondente alle dinamiche dei cambiamenti climatici in atto. Negli ultimi decenni, l'incremento di frequenza e intensità degli eventi meteo-climatici estremi ha dimostrato l'inadeguatezza delle tradizionali politiche basate sulla rincorsa dei danni a catastrofe avvenuta. SIGEA-APS promuove un netto cambio di paradigma: abbandonare la gestione emergenziale per affermare una cultura della prevenzione geo-idrologica e climatica strutturale, fondata sul rigore delle Scienze della Terra e della tecnica legislativa.

Sostenibilità finanziaria e responsabilità: Tutte le soluzioni proposte sono state formulate con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale, alla finanza pubblica e con un approccio interdisciplinare che integra il diritto e l'economia. **Le riforme non comportano alcun incremento di costi per il bilancio attuale dello Stato**, ma consentono al contrario di ottimizzare l'efficacia della spesa pubblica, tutelare la vita dei cittadini, tutelare le attività produttive, proteggere il valore del patrimonio immobiliare e sbloccare le procedure amministrative ferme da anni.

2. PANORAMICA DESCRITTIVA DELLE INTEGRAZIONI EMENDATIVE

Di seguito si illustra il quadro sintetico delle modifiche proposte, articolate per ciascun articolo del provvedimento:

Articolo 1 – Qualificazione Scientifica della Commissione VIA-VAS

Integrazione competenze geologiche: Si introduce una riserva vincolante di almeno tre componenti nelle Commissioni ordinarie e PNNR-PNIEC, destinata ad esperti indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda in via primaria la promozione e tutela delle Scienze della Terra e che vantino comprovata attività sul campo. La norma garantisce la presenza delle competenze geologiche e geomorfologiche essenziali per la valutazione delle matrici suolo, sottosuolo, stabilità dei versanti, acque superficiali e acque sotterranee nei grandi progetti infrastrutturali.

Articolo 2 – Fondo Clima Comuni, Parchi e Certezza dei Quadri Economici

Governance idrica e garanzie per gli Enti Locali: La proposta ancora le valutazioni degli impatti sulle risorse idriche alla redazione o aggiornamento del Bilancio Idrogeologico di Bacino Distrettuale ed estende formalmente l'accesso alle risorse del Fondo Clima agli Enti Parco e alle Aree Protette (Rete Natura 2000). Per tutelare i Comuni, il termine per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) viene fissato in 360 giorni netti, escludendo i tempi di Conferenza dei Servizi e i blocchi meteo. Viene inoltre sancito che la caratterizzazione geologica e il monitoraggio geologico costituiscono componenti autonome

e coperte al 100% nei Quadri Economici generali delle opere pubbliche (spese tecniche), elevando al 3% la quota per il solo supporto amministrativo al RUP.

Articolo 2-bis – Riforma Sistemica dell'Adattamento Climatico nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)

Architettura dell'Adattamento Climatico: Costituisce il cuore della riforma d'iniziativa SIGEA- APS e introduce gli strumenti chiave per la resilienza del territorio:

• Articolo 53 D.Lgs. 152/2006: Riformulazione fluida che integra nel perseguimento della sicurezza del suolo i rischi da valanghe, il cuneo salino, l'innalzamento del mare, la subsidenza, l'arresto del consumo di suolo, la ricollocazione preventiva e l'Attestazione di Pericolosità Naturale (APeN) nelle compravendite immobiliari.

• Articolo 65, comma 3-bis D.Lgs. 152/2006: Prescrive l'adozione nei Piani di Bacino di modellazioni previsionali al 2050-2100, la perimetrazione di fasce di rispetto dinamiche e regressive operanti sia a monte (innesco) sia a valle (accumulo), l'individuazione di Zone a Ricollocazione Strategica Preventiva (incluse le inattuabilità da vincoli paesaggistici ed ambientali), l'orientamento della pianificazione alla scala di sotto-bacino e l'integrazione di sistemi di monitoraggio e nowcasting (0-6 ore) per eventi meteo impulsivi in raccordo con ARPA e Protezione Civile.

• Consumo di Suolo Netto Zero: L'obiettivo viene ancorato esclusivamente ai dati e ai report ufficiali del SNPA-ISPRA, vietando deroghe urbanistiche ed espansioni ed imponendo la priorità esecutiva per de-pavimentazione (de-paving) e rigenerazione del suolo.

• Articolo 65, comma 3-ter D.Lgs. 152/2006: La Ricollocazione Strategica Preventiva (planned retreat) viene qualificata come opera pubblica di interesse nazionale prioritario per contesti a rischio non mitigabile o soggetti a pericoli vulcanici, geo-idrologici o di erosione costiera.

• Articolo 65, comma 3-quater D.Lgs. 152/2006: Introduce l'obbligatorietà dell'Attestazione di Pericolosità Naturale (APeN) negli atti di compravendita e locazione immobiliare, per garantire trasparenza e consapevolezza del rischio ai cittadini.

Articolo 3 – Perimetro Contabile della Mitigazione del Dissesto Idrogeologico

Chiarimento sul 2% e spese tecniche: Si delimita rigorosamente il tetto del 2% ex D.L. 133/2014 all'assistenza tecnico-amministrativa delle Strutture Commissariali e del RUP, confermando che le indagini geologiche e le prestazioni professionali sul campo sono coperte integralmente ed autonomamente all'interno del Quadro Economico generale delle opere.

Articolo 4 – Semplificazione Terre da Scavo, Bentonite e Sottoprodotti Agroindustriali

Economia circolare e snellimento cantieri: Elevazione a 200 m^3 della soglia per i piccoli cantieri di scavo con "Attestazione Geologica" agli atti e documentazione fotografica; rimozione della bentonite (argilla naturale ecocompatibile) dall'elenco delle sostanze vietate; presidi di cautela idrogeologica e geo-idrologica per depositi pericolosi; integrazione dell'Art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 per qualificare come sottoprodotti i residui vegetali e semisolidi della trasformazione agroalimentare, enologica e brassicola (trebbie, borlande, lieviti) destinati ad ammendanti, mangimi e biometano, a tutela di suolo e falde.

Articolo 5 – Sblocco Bonifiche, VFN ISPRA-SNPA e Terra dei Fuochi

Trasparenza e accelerazione delle bonifiche: Gestione automatizzata di ferro e manganese per fondo naturale geochimico tramite la Banca Dati VFN ISPRA-SNPA (con regime transitorio ex Linee Guida SNPA/ISPRA); Modello Concettuale del Sito idrogeologico per la ricerca del responsabile contaminante (Art. 244); termine di 150 giorni alla Provincia per consentire l'intervento pubblico (Art. 250).

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

3. CONCLUSIONE E BENEFICI PER IL PAESE

Aderenza alla realtà climatica attuale: Il pacchetto emendativo elaborato da SIGEA APS possiede un carattere profondamente innovativo e sistemico. Esso consente di adeguare finalmente il quadro legislativo italiano alla realtà meteo-climatica e territoriale emersa con drammatica evidenza negli ultimi vent'anni.

Molteplicità di benefici diretti: L'accoglimento di queste proposte produrrà benefici immediati per il Paese: garantirà la sicurezza delle comunità locali, offrirà trasparenza al mercato immobiliare tutelando i risparmi delle famiglie, ridurrà i tempi burocratici dei cantieri pubblici e delle bonifiche, e fornirà agli Enti Locali strumenti di pianificazione certi ed efficaci.

Efficienza e sostenibilità a costo zero: Il tutto avviene a saldo zero per la finanza pubblica attuale, dimostrando che la rotta corretta per la tutela del patrimonio nazionale è investire nella conoscenza e nella prevenzione programmata, interrompendo una volta per tutte la catena dei costi e dei danni dell'emergenza.

Presidente SIGEA-APS
Antonio Fiore

Allegata scheda di dettaglio delle proposte

Antonio Fiore
26.10.2026 13:05:12
GMT+01:00

Coordinamento Gruppo di Lavoro SIGEA-APS
Antonio Fiore (Presidente)
Vincent Ottaviani (Vicepresidente)
Massimiliano Fazzini (Coordinatore Area Tematica Rischio climatico)

Gruppo di Lavoro

Daniele Baldi (Coordinatore Area Tematica Bonifica siti inquinati)
Francesco Cancellieri (Coordinatore Area Tematica Paesaggi e Aree protette)
Ilaria Falconi (SIGEA-APS Sezione Lazio)
Angela Faraone (SIGEA-APS Sezione Abruzzo)
Endro Martini (Coordinatore Area Tematica Contratti di Fiume)
Michele Orifici (Vicepresidente)
Salvatore Valletta (Segretario)
Pietro Zangheri (SIGEA-APS Sezione Nord Est)

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

Audizione della SIGEA-APS del 27 ottobre 2026 presso la Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati.

PROPOSTE EMENDAMENTI

Disegno di legge C. 3133 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 177/2026, recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche*».

Testo Integrale Decreto-Legge 8 ottobre 2026 n. 177 / D.Lgs. 152/2006	Proposta di Emendamento / Testo di Riforma SIGEA APS	Relazione motivazionale Tecnico-Scientifica
Art. 1 Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali. 1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8: 1) al comma 2-bis: 1.1) al primo periodo, dopo le parole: «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «le verifiche di assoggettabilita' a VIA e»; 1.2) al quattordicesimo periodo, le parole: «previste dagli articoli 20» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli articoli 19, 20»;	**EMENDAMENTO ARTICOLO 1** **1) dopo il diciassettesimo periodo è inserito il seguente periodo:** «Nell'ambito della dotazione organica della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione PNNR-PNIEC di cui al comma 1, una quota non inferiore a tre componenti è riservata a esperti di comprovata esperienza e qualificazione scientifica nelle Scienze della Terra, designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i cui statuti prevedano espressamente tra le finalità la promozione delle geoscienze e la tutela geologico-ambientale del territorio.»	**RELAZIONE MOTIVAZIONALE ART. 1** La proposta di emendamento qualifica la composizione delle Commissioni VIA-VAS e PNNR-PNIEC introducendo prevedendo esperti individuate con un doppio filtro di garanzia tecnico-scientifica: 1) Filtro statutario: la designazione spetta esclusivamente ad associazioni ambientaliste ex L. 349/1986 con specifico ambito statutario nelle Scienze della Terra; 2) Filtro prestazionale: si richiede comprovata attività continuativa nel campo delle geoscienze applicate. Ciò assicura la presenza vincolante di competenze geologiche specialistiche nella valutazione d'impatto su matrici complesse quali suolo, sottosuolo, idrogeologia e dinamica dei versanti.

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

Testo Integrale Decreto-Legge 8 ottobre 2026 n. 177 / D.Lgs. 152/2006	Proposta di Emendamento / Testo di Riforma SIGEA APS	Relazione motivazionale Tecnico-Scientifica
Art. 2 Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima», con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati: a) a crisi del ciclo dei rifiuti; b) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina; c) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque; ~~d) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.~~	**EMENDAMENTO ARTICOLO 2** **1. Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:** «d) valutazione degli impatti climatici sulle risorse idriche anche sulla base della redazione o dell'aggiornamento del Bilancio Idrogeologico a scala di bacino distrettuale e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.» **2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente periodo:** «comma 1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Protette (Rete Natura 2000) per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici e mitigazione dei rischi geo-idrologici.»	**RELAZIONE MOTIVAZIONALE ART. 2** L'emendamento razionalizza la gestione del Fondo Clima: - Ancora le analisi idriche al Bilancio Idrogeologico di Bacino (senza che l'assenza del dato completo blocchi i finanziamenti); - Estende le risorse agli Enti Parco e Aree Protette (Rete Natura 2000).
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti: a) le modalita' e i termini per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonche' i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento; b) i criteri e le modalita' di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonche' l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile; c) le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione; ~~d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca e' sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune~~	**3. Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:** «d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro **trecentosessanta** giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento con esclusione dai tempi dei periodi di svolgimento della Conferenza dei Servizi per l'approvazione dei progetti e delle sospensioni certificate dal RUP per l'esecuzione di indagini e rilievi a causa di avversità meteorologiche, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento. **4. Dopo il comma 2 lettera d, è inserito il seguente periodo:** «Le spese per indagini geologiche, idrogeologiche e monitoraggio geologico post-opera sono coperte al 100% nel Quadro Economico dell'opera pubblica (spese tecniche), elevando al 3% la quota per il supporto tecnico al RUP.»	Porta a 360 giorni netti il termine per le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), relative alla esecuzione dei lavori, evitando la perdita dei fondi da parte dei piccoli Comuni a causa di lungaggini autorizzative per l'approvazione dei progetti o blocchi meteo per l'esecuzione delle indagini e rilievi. Garantisce la copertura integrale delle indagini geologiche esecutive nei Quadri Economici di cantiere.

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

~~beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.~~		
ARTICOLO 2-BIS (PROPOSTA SIGEA APS) (Riforma della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per l'Adattamento Climatico - Artt. 53 e 65) Integrazione di iniziativa SIGEA APS al Codice dell'Ambiente per l'adeguamento normativo della pianificazione di bacino alla crisi climatica, all'innalzamento del mare, al consumo di suolo zero, alle fasce dinamiche, al nowcasting e all'APeN.	**EMENDAMENTO ARTICOLO 2-BIS** **1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:** **a) all'articolo 53:** **1) dopo il comma 1:** «Comma 1 bis «1. La pianificazione di bacino persegue l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione del dissesto geo-idrologico, del rischio valanghivo e criosferico, il contrasto all'intrusione del cuneo salino, il contrasto all'erosione costiera, la gestione della subsidenza, degli sprofondamenti e dell'innalzamento del livello del mare, l'arresto e l'inversione del consumo di suolo per il raggiungimento del bilancio netto zero, la ricollocazione strategica preventiva e la trasparenza immobiliare tramite l'Attestazione di Pericolosità Naturale (APeN).» **2. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:** **a) all'articolo 65:** **1) dopo il comma 3:** «3-bis. Il Piano di bacino distrettuale risponde ai seguenti criteri prescrittivi: a) modellazione previsionale evolutiva al 2050-2100; b) fasce di rispetto dinamiche e regressive operanti sia a monte sia a valle del fenomeno; c) Zone a Ricollocazione Strategica Preventiva di ambiti urbane e infrastrutture in aree rischio elevato, per inattuabilità tecnica, economica e paesaggistico ambientale, degli interventi strutturali di messa in sicurezza; d) Consumo Suolo Zero monitorato sui dati ufficiali del Rapporto SNPA-ISPRA, con divieto di espansione urbana in deroga e imposizione della priorità per de-pavimentazione; e) pianificazione strategica articolata alla scala di sotto-bacino e bacini minori omogenei;	**RELAZIONE MOTIVAZIONALE ART. 2-BIS** La norma introduce la più organica riforma dell'Adattamento Climatico nel Codice dell'Ambiente: - APeN obbligatoria: trasparenza e consapevolezza del rischio nei contratti immobiliari; - Consumo Suolo Zero: blocco delle deroghe e ancoraggio unico ai dati certi del Rapporto SNPA-ISPRA; - Fasce dinamiche: vincoli operativi a monte (innesco) e a valle (propagazione/accumulo); - Planned Retreat: delocalizzazione preventiva per aree inedificabili o protette da vincoli paesaggistici; - Sotto-bacini e Nowcasting: ricondotti nell'Art. 65 per preservare le competenze di ARPA e Protezione Civile e non erodere i Quadri Economici di cantiere, rinviando le coperture finanziarie a risorse dedicate PNACC/MASE.

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

	f) monitoraggio e previsione nowcasting (0-6 ore) in raccordo con ARPA/SNPA e Protezione Civile.» **3. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:** **a) all'articolo 65:** 1) dopo il comma 3-bis: «3-ter. La Ricollocazione Strategica Preventiva costituisce opera pubblica prioritaria di interesse nazionale (inclusi i rischi costieri, franosi, vulcanici/bradisismici e valanghivi). » **4. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:** **a) all'articolo 65:** **1) dopo il comma 3-ter:** «3-quater. È fatto obbligo di allegare l'Attestazione di Pericolosità Naturale (APeN) agli atti di compravendita e locazione immobiliare.»	

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

Testo Integrale Decreto-Legge 8 ottobre 2026 n. 177 / D.Lgs. 152/2006	Proposta di Emendamento / Testo di Riforma SIGEA APS	Relazione motivazionale Tecnico-Scientifica
Art. 3 Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività' di mitigazione del rischio idrogeologico. 1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato. Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché' quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014.».	**EMENDAMENTO ARTICOLO 3** **1) All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, la disposizione è integrata con il seguente periodo:** «Tutte le prestazioni professionali sul campo (incluse indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche, modellazione e progettazione) restano integralmente coperte nel Quadro Economico generale dell'opera pubblica come spese tecniche autonome non soggette al tetto del 2%.»	**RELAZIONE MOTIVAZIONALE ART**. 3 L'emendamento delimita in modo inequivocabile l'ambito di applicazione della soglia del 2%: - Riserva il 2% all'assistenza burocratico-amministrativa dei Commissari; - Impedisce che le indagini geologiche esecutive sul terreno vengano erose o tagliate, garantendo che le prestazioni professionali geologiche siano finanziate al 100% nei Quadri Economici delle opere.

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

Testo Integrale Decreto-Legge 8 ottobre 2026 n. 177 / D.Lgs. 152/2006	Proposta di Emendamento / Testo di Riforma SIGEA APS	Relazione motivazionale Tecnico-Scientifica
Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di economia circolare. **1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:** **…omissis…** «Art. 185-ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali). - 1. I limiti previsti dall'articolo 185-bis, comma 2, lettera b), per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. 2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a ~~20 metri cubi~~, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori. 3. La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, ~~bentonite~~, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché' nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.»;	**EMENDAMENTO ARTICOLO 4** **1. Al termine dell'«Art. 185-ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali) è aggiunto il periodo:** «La quota di rifiuti pericolosi è subordinata a alla redazione di una valutazione tecnica idrogeologica, corredata da una schematizzazione progettuale dei presidi di protezione da adottare, che sono trasmessi agli organi di controllo competenti per territorio con la comunicazione di inizio attività di deposito» **2. Al comma 2 dell'articolo 185-ter del D.Lgs. 152/2006 le parole** «20 metri cubi» sono sostituite con le parole «200 metri cubi» **2. Al comma 2 dell'articolo 185-ter del D.Lgs. 152/2006 è aggiunto il seguente periodo:** «L'idoneità dei materiali e l'assenza di evidenze di contaminazione sono verificate con osservazione diretta del contesto litologico tramite attestazione geologica, con la descrizione dei terreni di scavo e documentazione fotografica, conservata dal proprietario o titolare dell'intervento per tutta la durata dei lavori ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.». **3. Al comma 3 dell'articolo 185-ter del D.Lgs. 152/2006, le parole: «calcestruzzo, bentonite, vetroresina» sono sostituite dalle seguenti:** «calcestruzzo, vetroresina, additivi chimici sintetici non biodegradabili». **4) Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:** "2-bis. In attuazione dei principi comunitari di economia circolare e di uso efficiente delle risorse vegetali, i residui solidi e semisolidi derivanti dai processi di lavorazione e trasformazione agroalimentare, enologica e brassicola — quali trebbie, borlande, sementi e lieviti esausti —, qualora destinati all'utilizzazione agronomica, alla produzione di fertilizzanti ed ammendanti (D.Lgs. 75/2010), all'alimentazione zootecnica o alla digestione	**RELAZIONE MOTIVAZIONALE ART. 4** L'emendamento introduce tre rilevanti semplificazioni ed integrazioni: 1) Corregge l'errore merceologico sulla bentonite (argilla naturale ecocompatibile usata nei diaframmi di scavo), concentrando il divieto sugli additivi sintetici non biodegradabili; 2) Per i rifiuti pericolosi si propone una valutazione idrogeologica corredata da schemi degli eventuali presidi minimi (impermeabilizzazioni, canalizzazione delle acque meteoriche, ecc.) da comunicare tramite all' inizio lavori, senza paralizzare le attività di cantiere, garantendo una verifica preventiva circa l'assenza di pericolo di inquinamento del suolo e delle acque. 3) Semplifica i piccoli cantieri elevando la soglia volumetrica dai previsti 20 metri cubi, del tutto insufficienti, ad una quota più aderente alla realtà dei piccoli cantieri pari a 200 metri cubi, con Attestazione Geologica e foto, tenuta agli atti del proprietario, garantendo una valutazione appropriata senza gravare il cittadino di complessi e costosi iter analitici e procedurali. di laboratorio. 4) Integrazione Sottoprodotti Agroindustriali: novella l'Art. 184-bis del Codice dell'Ambiente per dare certezza giuridica di 'sottoprodotto' a trebbie, borlande e lieviti esausti della filiera birraria ed enologica (destinandoli a biometano, ammendanti e mangimi), escludendo le acque reflue ed ancorando lo spandimento agronomico al rispetto inderogabile della Direttiva Nitrati e dei Piani di Tutela delle Acque (Parte Terza D.Lgs. 152/2006).

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

	anaerobica per la produzione di biogas e biometano, costituiscono sottoprodotti ai sensi del comma 1. L'utilizzazione agronomica diretta di tali materiali è effettuata nel rispetto della disciplina per la tutela dei corpi idrici e della normativa sulle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla Parte Terza del presente decreto."»	

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS
C/O Fidaf via Livenza, 6 00198 Roma
sito web: www.sigea-aps.it
e-mail: info@sigeaweb.it
PEC info@pec.sigeaweb.it

Testo Integrale Decreto-Legge 8 ottobre 2026 n. 177 / D.Lgs. 152/2006	Proposta di Emendamento / Testo di Riforma SIGEA APS	Relazione motivazionale Tecnico-Scientifica
Art. 5 Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi» 1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 244: 1) al comma 3, le parole: ~~«al comma 2 è comunque» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio»;~~ **...omissis...** b) all'articolo 252, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-bis, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati sono integrati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.»; c) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima riga sono soppresse.	EMENDAMENTO ARTICOLO 5 **1) Art. 5, comma 1, lettera a) è sostituito questo periodo:** «al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, previa definizione del Modello Concettuale del Sito (MCS) idrogeologico volto alla ricerca del responsabile, per attestare la non individuabilità di quest'ultimo e consentire, senza indugio, l'intervento pubblico ex Art. 250.» **2) Art. 5, comma 1, lettera b) al termine del 2-bis è aggiunto questo periodo:** La caratterizzazione dei SIN marini è effettuata sulla base di studi sedimentologici, di morfodinamica costiera e di stratigrafia profonda dei fondali.» **3) Art. 5, comma 1, lettera c) è aggiunto questo periodo:** Gestione geochimica di ferro e manganese: mantenimento dei limiti per inquinamenti antropici ed esenzione automatica per anomalie naturali tramite la Banca Dati Nazionale VFN georeferenziata ISPRA-SNPA. Nelle more del popolamento, l'esenzione è concessa tramite indagini locali eseguite secondo le Linee Guida SNPA/ISPRA previa approvazione dell'ARPA competente.	**RELAZIONE MOTIVAZIONALE ART. 5** L'emendamento risolve storici blocchi nei procedimenti di bonifica: - Evita l'espunzione impropria di ferro e manganese, automatizzando l'esenzione da Fondo Naturale tramite il WebGIS ISPRA-SNPA e tutelando la P.A. con indagini locali ex Linee Guida SNPA; - Ancora le contestazioni ex Art. 244 a Modelli Concettuali Idrogeologici idrodispersivi per resistere ai ricorsi TAR; - Fissa in 150 giorni la ricerca del colpevole da parte della Provincia per avviare i fondi pubblici ex Art. 250.

Coordinamento Gruppo di Lavoro SIGEA-APS
Antonio Fiore (Presidente)
Vincent Ottaviani (Vicepresidente)
Massimiliano Fazzini (Coordinatore Area Tematica Rischio climatico)

Gruppo di Lavoro
Daniele Baldi (Coordinatore Area Tematica Bonifica siti inquinati)
Francesco Cancellieri (Coordinatore Area Tematica Paesaggi e Aree protette)
Ilaria Falconi (SIGEA-APS Sezione Lazio)
Angela Faraone (SIGEA-APS Sezione Abruzzo)
Endro Martini (Coordinatore Area Tematica Contratti di Fiume)
Michele Orifici (Vicepresidente)
Salvatore Valletta (Segretario)
Pietro Zangheri (SIGEA-APS Sezione Nord Est)

Antonio Fiore
26.10.2026 13:05:12
GMT+01:00